



Brexit e *Food & Beverage*: quali scenari in caso di No-deal?

Manca ormai meno di un mese al 31 ottobre 2019, data entro cui il Regno Unito dovrebbe completare il processo di uscita dall'UE e l'ipotesi di un'intesa che possa scongiurare il No-deal appare "praticamente impossibile", secondo fonti del governo britannico.

Le conseguenze dell'uscita del Regno Unito dall'unione europea senza accordo e ad ogni costo non mancherà di avere un forte impatto in vari settori, tra cui quello del Food & Beverage, dove le principali tutele sono contenute in regolamenti comunitari. Le imprese del comparto alimentare dovranno quindi essere pronte ad adeguarsi ad un nuovo contesto regolatorio. Facciamo alcuni esempi.

Per i prodotti alimentari realizzati nel Regno Unito (che per effetto della Brexit sarà quindi un paese extra-UE), l'**etichetta** dovrà riportare, oltre al produttore inglese, anche l'indicazione della ragione sociale e dell'indirizzo del soggetto importatore stabilito all'interno dell'UE. Sarà lo stesso importatore ad esser qualificato come OSA (Operatore del Settore Alimentare) di riferimento e quindi responsabile di garantire la correttezza delle informazioni riportate in etichetta; ciò non solo avrà effetti sulla conformità alle disposizioni regolatorie in etichetta, ma avrà anche chiari risvolti in tema di responsabilità.

Particolare attenzione dovrà anche essere posta alle **indicazioni obbligatorie** di origine UE o Extra-UE (ad esempio art. 24 Reg. 834/2007).

In tema di **certificazioni**, verrà poi meno la titolarità delle autorità e degli organismi di controllo inglesi nel rilasciare agli OSA la documentazione giustificativa del titolo richiesto con valenza nel territorio UE. Si pensi, ad esempio, alla certificazione per la produzione biologica prevista dal Regolamento 834/2007 in base al quale solo i prodotti conformi alle disposizioni del Regolamento stesso possono recare i termini riferiti al metodo di produzione

biologico o il logo biologico dell'Unione. In particolare, in caso di No-deal, i certificati rilasciati dalle autorità e dagli organismi del Regno Unito – che successivamente alla Brexit saranno soggetti a normativa interna – non consentiranno più l'immissione in commercio con certificazione biologica all'interno dell'UE a 27 Paesi.

La tutela garantita dalle disposizioni in tema di **rintracciabilità e tracciabilità** dei prodotti alimentari, così come il ruolo centrale dell'EFSA nella valutazione del rischio alimentare e nel garantire il regolare funzionamento del mercato, verranno meno in relazione a quei prodotti aventi origine nel territorio del Regno Unito.

Nell'accordo di recesso più volte respinto dal Parlamento inglese, aveva costituito oggetto di specifica negoziazione la questione delle **Indicazioni Geografiche**. In particolare, l'art. 54 dell'accordo prevedeva i titolari di indicazioni geografiche protette nell'Unione al termine del periodo di transizione (31 dicembre 2020) sarebbero stati autorizzati a continuare l'uso nel Regno Unito di dette indicazioni anche successivamente alla fine del periodo di transizione e senza necessità di ulteriore esame.

In caso di No-deal, le Indicazioni Geografiche (IG) tutelate ai sensi delle disposizioni comunitarie non sarebbero più protette, ed il fenomeno di abusi e contraffazioni, già fortemente avvertito nel Regno Unito, diverrebbe incontrollabile. Tra le interrogazioni al Parlamento Europeo si legge¹: "*Nel Regno Unito sono frequenti casi di contraffazione di prodotti italiani ed europei, protetti dal sistema UE delle indicazioni geografiche, come il falso Prosecco alla spina o i kit «fai da te» di falso vino italiano in polvere. Questa tendenza (...) potrebbe trovare il via libera definitivo, svincolandosi dai limiti imposti dalla normativa comunitaria, quando il Regno Unito avrà completato l'iter di uscita dall'UE tornando ad essere*

1. http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-005726_IT.html

uno Stato terzo (la cd. Brexit). La legislazione britannica non prevede infatti garanzie specifiche per i 3000 prodotti DOP/IGP europei, dei quali 800 sono Made in Italy”.

La soluzione, annunciata nel documento Brexit White Paper, dovrebbe essere quella di creare un sistema di tutela per le indicazioni geografiche avente lo scopo di tutelare le IG già riconosciute dal diritto dell’Unione prima della data di recesso, attraverso l’istituzione di una legislazione nazionale inglese equiparabile a quella prevista dal diritto dell’Unione.

Il governo inglese sembra voler andare in questa direzione con l’adozione di una legislazione che garantisca la tutela delle IG in tema di: (i) alimenti, bevande e prodotti agricoli (ii) bevande alcoliche (iii) vino (iv) vino aromatizzato. La tutela dovrebbe essere estesa anche alle Denominazioni di Origine Protetta ed alle Specialità Tradizionali Garantite. Ciò presumibilmente non determinerà una tutela automatica delle IG nel regno Unito, quanto piuttosto consentirà ai produttori UE di richiedere la registrazione di IG tutelate dal diritto UE anche nel territorio del Regno Unito.

È attesa a breve la pubblicazione, da parte del Dipartimento dell’ambiente, dell’alimentazione e degli affari rurali inglese, della regolamentazione specifica di settore che dovrebbe sperabilmente fornire risposta agli interrogativi applicativi in ambito Food & Beverage nel caso di No-deal.

Per maggiori informazioni contattare:

Paola Ghezzi | Partner

E paola.ghezzi@cms-aacs.com
T +39 06 47815 1

Massimo Alpigiani | Senior Associate

E massimo.alpigiani@cms-aacs.com
T +39 02 89283800

Le opinioni ed informazioni contenute nel presente documento hanno carattere esclusivamente divulgativo. Esse pertanto non possono considerarsi sufficienti ad adottare decisioni operative o l’assunzione di impegni di qualsiasi natura, né rappresentano l’espressione di un parere professionale. Il documento è proprietà di CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni.

CMS Law-Now™

Law . Tax

Your free online legal information service.

A subscription service for legal articles
on a variety of topics delivered by email.

cms-lawnow.com

CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni è membro di CMS, organizzazione internazionale di studi legali e tributari indipendenti.

Uffici CMS:

Aberdeen, Algeri, Amburgo, Amsterdam, Anversa, Barcellona, Belgrado, Berlino, Bogotá, Bratislava, Bristol, Bruxelles, Bucarest, Budapest, Casablanca, Città del Messico, Colonia, Dubai, Düsseldorf, Edimburgo, Francoforte, Funchal, Ginevra, Glasgow, Hong Kong, Istanbul, Kiev, Lima, Lione, Lipsia, Lisbona, Londra, Luanda, Lubiana, Lussemburgo, Madrid, Manchester, Milano, Monaco, Monaco di Baviera, Mosca, Muscat, Parigi, Pechino, Podgorica, Poznan, Praga, Reading, Riad, Rio de Janeiro, Roma, Santiago del Cile, Sarajevo, Shanghai, Sheffield, Singapore, Siviglia, Skopje, Sofia, Stoccarda, Strasburgo, Teheran, Tirana, Utrecht, Varsavia, Vienna, Zagabria e Zurigo.

cms.law